



**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa



CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI  
Regione Umbria Assemblea legislativa



**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,  
PER ATTIVITÀ DI RICERCA IN MATERIA DI “DINAMICHE PARTECIPATIVE E  
POLITICHE PUBBLICHE: L'UMBRIA PER L'EUROPA”**

TRA

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in Perugia, Via Pascoli, n. 33 in persona del Direttore Prof. Andrea Sassi, nato a , il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto da Statuto, C.F. e P.I. n. 00448820548,


Regione Umbria – Assemblea legislativa, C.F. 94065130547, con sede in Perugia, Piazza Italia n. 2, c.a.p. 06121, in persona del Segretario Generale Dr. Juri Rosi, nato a e domiciliato, per la qualifica rivestita, in Perugia, Piazza Italia, n. 2

E

Consiglio delle Autonomie locali con sede in Perugia, Piazza Italia n. 2, presso la sede della Regione Umbria - Assemblea Legislativa, nella persona della Presidente pro tempore Avv. Francesca Mele (di seguito denominato “CAL”)

PREMESSO CHE

- fra gli obiettivi della terza missione culturale e sociale dell'Università degli Studi di Perugia rientra la produzione di beni e servizi pubblici che aumentano il benessere della società;
- tali beni possono avere contenuto culturale, sociale ed educativo, e avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca commissionata da istituzioni pubbliche;
- il Dipartimento di Giurisprudenza condivide tali obiettivi della terza missione e li promuove attraverso la propria attività;
- la continua attività di produzione normativa promanante dall'Unione europea e, nelle materie disciplinate dai Trattati, dagli organi legislativi nazionali, rende necessaria un'attività di monitoraggio e attuazione, nelle materie di competenza regionale, da parte dell'Assemblea legislativa;
- secondo lo Statuto della Regione Umbria quest'ultima, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti dell'Unione Europea nel rispetto delle procedure stabilite dallo Stato e contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti dell'Unione Europea sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi (art. 25);



**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa



CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI  
Regione Umbria Assemblea legislativa



- la legge della Regione Umbria 11 luglio 2014 , n. 11 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione” sancisce (art.1) l'impegno della Regione a: “consolidare il ruolo dell'Unione europea, a promuovere l'integrazione europea, la diffusione delle iniziative europee fra soggetti pubblici e privati e la partecipazione a programmi e progetti europei”;
- la Regione partecipa alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea secondo le modalità disciplinate dalla l.r. Umbria 11/2014, garantendo la cooperazione interistituzionale (art. 3, co.1, l. r. 11/2014);
- Il CAL svolge attività di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui temi che interessano gli enti locali o le relazioni degli enti locali con la Regione o con lo Stato e rappresenta alla Regione le istanze degli enti locali nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. b) e c) della legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);
- l'art. 3, co. 2 della l.r. Umbria 11/2014 stabilisce che “L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali” e, in particolare (art. 3, co.9) , che “l'Assemblea legislativa orienta le attività disciplinate dalla presente legge, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 1 dello Statuto” ;
- l'Assemblea legislativa, quale organo legislativo regionale, ha pertanto interesse a che vengano promosse iniziative volte a favorire la partecipazione degli enti locali e della società civile ai processi di elaborazione e attuazione delle politiche europee;
- il CAL, quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria può svolgere un ruolo di collegamento tra i Comuni umbri e gli stakeholders attivi nel territorio sui temi e sui contenuti delle politiche europee promosse a livello locale e regionale, promuovendo e stimolando la partecipazione dei principali portatori di interesse che operano nella comunità territoriale;
- l'Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 47, co.1 dello Statuto regionale “nell'esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti”;
- il Dipartimento di Giurisprudenza ha interesse a promuovere progetti di ricerca in ambiti che coinvolgano le intersezioni tra il diritto interno e il diritto dell'Unione europea, anche con riferimento alla predisposizione di percorsi partecipativi nell'adozione delle decisioni pubbliche;
- obiettivo comune delle parti è realizzare e far progredire un percorso di collaborazione e di approfondimento delle questioni scientifiche e pratico-applicative che interessano il più efficace coinvolgimento degli enti locali e della società civile nei processi partecipativi dell'Assemblea legislativa, dando attuazione all'obiettivo strategico 5 della Politica di coesione per realizzare un'Unione europea più vicina ai cittadini, che rafforzi i legami con le istituzioni e i territori locali;



- il Dipartimento di giurisprudenza ha le competenze specifiche per offrire il supporto scientifico didattico per lo svolgimento di tale attività.

#### PRESO ATTO CHE

- il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Assemblea legislativa hanno condiviso lo spirito e partecipato attivamente alle sessioni regionali e al confronto con gli *stakeholders* nell'ambito delle iniziative della "Conferenza sul futuro dell'Europa" svoltasi nell'aprile 2022 denominate "L'Umbria per l'Europa";
- nell'ambito di tali attività progettuali, il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Assemblea legislativa hanno condiviso l'iniziativa "Il futuro dell'Europa e le sfide delle autonomie locali", seminario di studi tenutosi il 19 dicembre 2022 presso il Dipartimento di giurisprudenza;
- il successo delle iniziative ha rafforzato la volontà di proseguire le attività progettuali legate a "L'Umbria per l'Europa" coinvolgendo anche altri soggetti istituzionali;
- in questo quadro l'Assemblea legislativa ha ritenuto utile per il successo del progetto coinvolgere il CAL che, in quanto organo di raccordo tra la Regione e gli enti locali, nell'ambito del progetto "Umbria per Europa" può svolgere un ruolo di collegamento tra i Comuni umbri e gli *stakeholders* attivi nei rispettivi territori, sui temi e sui contenuti delle politiche europee promosse a livello locale e regionale, promuovendo e stimolando la partecipazione dei principali portatori di interesse che operano nella comunità territoriale e operando da collettore delle istanze provenienti dai Comuni;
- con Deliberazione n. 4 del 23 febbraio 2023 il CAL ha espresso il proprio parere favorevole in merito al proprio coinvolgimento nel progetto "L'Umbria per l'Europa" promosso da Assemblea legislativa e Università degli Studi di Perugia;
- il CAL ha confermato tale impegno nel proprio programma di attività 2023, approvato con Deliberazione Consiglio Autonomie locali n. 13 del 11 maggio 2023.

#### CONSIDERATO, INFINE, CHE

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- ai sensi dell'art. 7, co. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici", *"4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*



- con Delibera n. 918 del 31 agosto 2016, l'ANAC ha precisato che *“Sulla base dell’orientamento del giudice comunitario, tenuto conto anche degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato e come anche indicato dall’Autorità nel parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015, i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi: 1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri”*;


## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Oggetto dell’accordo

1. Con il presente accordo le parti pongono in essere una collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 in attuazione dell’interesse pubblico comune alla formazione, alla valorizzazione e crescita professionale, all’efficienza e miglioramento della qualità dei processi, avente per obiettivo comune l’approfondimento delle questioni scientifiche e organizzative concernenti la creazione e il consolidamento di percorsi di partecipazione di enti locali e società civile quali stakeholder interessati all’elaborazione e attuazione delle politiche regionali in ambiti connessi al diritto e alle politiche dell’Unione europea.
2. L’attività richiesta dall’Assemblea legislativa si traduce nell’approfondimento scientifico e organizzativo delle tematiche concernenti l’elaborazione delle politiche pubbliche regionali in ambiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: democrazia e processi decisionali; welfare e lavoro; cambiamento climatico, energia, ambiente, territori.
3. L’attività richiesta al CAL consiste nell’esercitare un ruolo di collegamento tra i Comuni umbri e i principali portatori di interessi che operano nella comunità territoriale, stimolando il loro coinvolgimento e la loro partecipazione attiva. Il CAL, inoltre, rappresenterà il fulcro di un network tra soggetti pubblici e privati coinvolti nelle politiche europee a livello regionale, condividendo esperienze formative (supportate dall’Università), iniziative, progetti ed opportunità.
4. L’attività di ricerca si ispira ai principi di integrazione delle conoscenze, di efficacia delle ricadute sul piano organizzativo e di condivisione degli obiettivi, qualità dei ricercatori, efficacia in termini di impatto sull’attività lavorativa, economicità e si propone di sviluppare una serie di iniziative di coinvolgimento dei territori della Regione con l’obiettivo di continuare a condividere conoscenze ed esperienze e raccogliere interessi e spunti dalla cittadinanza e dagli stakeholder locali utili a fare dell’Umbria una regione più vicina all’Europa.

### Art. 2



### **Responsabili scientifici**

1. Per l'Assemblea Legislativa il Responsabile scientifico è il Dr. Juri Rosi.
2. Per il Dipartimento di Giurisprudenza i responsabili scientifici sono il Prof. Giorgio Repetto e la Prof.ssa Annalisa Giusti.
3. Nello svolgimento delle attività progettuali sarà individuato un comitato scientifico che supervisioni l'andamento del progetto, coordini le iniziative, ne garantisca la rispondenza agli obiettivi, composto dai responsabili scientifici, dal Presidente del CAL e da n. 2 componenti del CAL (uno per ciascuna Provincia).

### **Art. 3**

#### **Obblighi ed oneri delle parti**

1. Le parti si obbligano a collaborare con lealtà e buona fede nell'ambito del progetto di comune interesse su "Dinamiche partecipative e politiche pubbliche: l'Umbria per l'Europa".
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna, anche nell'ambito delle attività di collaborazione e ricerca già avviate con l'Assemblea legislativa, a garantire l'apporto di competenze necessarie all'approfondimento dei temi di interesse di cui all'art. 1, comma 2, della presente convenzione, e alla predisposizione dei materiali necessari alla creazione e al consolidamento dei processi partecipativi da attuare con gli stakeholder.
3. In particolare, il Dipartimento di giurisprudenza si impegna a:
  - a) sviluppare, in accordo con le richieste dell'Assemblea legislativa e le proposte del CAL, un programma di ricerca dettagliato idoneo a soddisfare le esigenze espresse, con indicazione degli argomenti e delle modalità di svolgimento della ricerca;
  - b) affidare il coordinamento dell'attività di ricerca e di supporto all'organizzazione dell'attività partecipativa di uno o più giovani ricercatori, sotto la supervisione dei responsabili scientifici del Dipartimento di giurisprudenza, da individuarsi anche mediante l'attivazione di borse di ricerca, in base alle procedure previste dalla normativa vigente;
  - c) curare, d'accordo con l'Assemblea legislativa e con il CAL, studi e ricerche nei temi di cui all'art. 1, comma 2, della presente convenzione, in vista dell'obiettivo di realizzare attività quali incontri esplorativi, di definizione degli obiettivi; incontri formativi degli stakeholder sui temi prescelti; attività di ricerca e di elaborazione dei dati; confronti di esperienze (seminari, convegni); condivisione di risultati, anche attraverso workshop;
  - d) monitorare l'andamento della ricerca, individuando fasi di verifica periodica comunque non superiori a sei mesi e la rispondenza alle esigenze rappresentate dall'Assemblea legislativa e dal CAL;
  - e) garantire il coordinamento periodico tra lo svolgimento dell'attività di ricerca e le esigenze rappresentate dall'Assemblea legislativa e dal CAL.



4. L'Assemblea legislativa si impegna altresì, col supporto del Dipartimento, ad attivare il percorso di coinvolgimento dei portatori di interessi, nonché a contribuire attivamente alla definizione dei temi nei macro ambiti e a individuare quale risultato per ciascuno di essi intenda ottenere.

5. Il CAL si impegna ad esercitare un ruolo di collegamento tra i Comuni umbri e i principali portatori di interessi che operano nella comunità territoriale, stimolando il loro coinvolgimento e la loro partecipazione attiva alle politiche europee promosse a livello locale e regionale, operando anche da collettore delle istanze provenienti dai Comuni.

#### **Art. 4**

##### **Durata dell'accordo**

1. Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di due anni dalla firma della presente convenzione e potrà essere rinnovato di un altro anno previo scambio formale tra le parti.
2. Resta ferma, alla scadenza del termine biennale di cui al comma 1 del presente articolo, la possibilità di concludere le attività progettuali in corso.

#### **Art. 5**

##### **Trattamento dati**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

#### **Articolo 6**

##### **Ristoro economico**

1. L'onere finanziario complessivo per le attività oggetto del presente accordo è quantificato in euro 125.000,00, di cui 80.000,00 a carico dell'Assemblea legislativa e 45.000 a carico del CAL.
2. Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero ristoro delle spese sostenute dal Dipartimento.
3. L'importo di cui al comma 1 verrà erogato secondo le seguenti modalità:
  - L'Assemblea legislativa erogherà la quota di propria spettanza in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
  - Il CAL erogherà il 50% della quota di propria spettanza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e il saldo entro 6 mesi dall'avvio delle attività previste.
4. Il Dipartimento si impegna a rendicontare all'Assemblea legislativa e al CAL tutte le spese dirette effettivamente sostenute.





5. In caso di mancata o irregolare rendicontazione verrà richiesta al Dipartimento la restituzione delle somme totalmente o parzialmente non rendicontate o irregolarmente rendicontate.
6. Il contributo erogato non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza (art. 4 del DPR. n. 633/1972).

### **Articolo 7 – Recesso**

1. Ciascuna Parte, in caso venga valutata l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività previste, può recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere con posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso sono fatte salve esclusivamente le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso ed è prevista la restituzione delle somme erogate e non spese dell'importo ammesso a finanziamento.

### **Art. 8**

#### **Risoluzione delle Controversie**

1. Le parti si impegnano a definire, in via amichevole, qualsiasi controversia possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. In ogni caso, per ogni controversia il Foro esclusivamente competente è quello di Perugia.

### **Articolo 9 – Registrazione**

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, All. B, del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto (con firma digitale)

Perugia, li ...2023

Per l'Assemblea legislativa  
Il Segretario generale  
Dr. Juri Rosi  
(firmato digitalmente)

Per il CAL  
Il Presidente  
Avv. Francesca Mele  
(firmato digitalmente)

Per il Dipartimento di Giurisprudenza  
Il Direttore  
Prof. Andrea Sassi  
(firmato digitalmente)